



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SETTORE VII - "LEGALITÀ E TRASPARENZA"

Il Funzionario

Dott. Emiliano Di Napoli

Il Dirigente

Dott. Luigi Vosa

Assessore con delega al Contenzioso

Avv. Anna Giuliano

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi art.194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Sentenza n. 5556/2024 del 10/10/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 23/02/2024- r.g. n. 7880/2020- Importo €6.294,39

Relazione dell'Ufficio - ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra A. G. (c.f. OMISSIS) conveniva in giudizio il Comune di Ercolano, innanzi il Giudice di pace di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, onde sentir condannare quest'ultimo al risarcimento delle lesioni da Lei riportate, quale pedone.

Asseriva l'attrice che il giorno 30.07.2018 alle ore 11,40 circa, nel mentre era a piedi e percorreva la Via T. di M., in Ercolano, in prossimità dei civici 37/39, ed era intenta a salire sul marciapiede, una porzione dello stesso, nella specie il cordolo, si staccava dalla propria sede, facendole perdere l'appoggio e facendola conseguentemente rovinare in terra. Nell'occasione la Sig.ra A. veniva soccorsa ed accompagnata dal servizio 118 nel nosocomio di Castellammare di Stabia ove le veniva diagnosticato "trauma confusivo facciale con ematoma sopraciliare, FLC del labbro, escoriazioni della piramide nasale". Esponeva, inoltre, la difesa attorea che la propria assistita riportava la rottura degli occhiali.

La situazione descritta, qualificabile come insidia e trabocchetto, non era visibile ad occhio nudo, nonostante la diligente condotta di guida tenuta nell'occasione dall'attrice.

Non avevano sortito alcun seguito i tentativi di addivenire ad una bonaria definizione della vicenda in oggetto, anche a seguito dell'espletato tentativo contestualmente all'invio di richiesta di risarcimento.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 479/2019 del 17/12/2019 è stato affidato all'avvocato Diego Di Napoli la difesa nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli dalla sig.ra A. G..

Si costituiva il Comune di Ercolano, contestando integralmente la domanda attorea, in rito e nel merito ed in via preliminare richiedendo la chiamata in garanzia della ditta incaricata della manutenzione del manto stradale del Comune di Ercolano, società C. P. Omissis.

Costituitasi la richiamata Soc. Coop., la stessa contestava la responsabilità ed in via subordinata chiedeva a sua volta la chiamata in garanzia della Compagnia Ass.va per essere manlevata; pur autorizzata la S. C. P. Omissis non effettuava la chiamata in garanzia, non ottemperando al provvedimento richiesto e concesso dal Giudicante.

Integro il contraddittorio, espletata la prova testimoniale, con l'escussione della sig.ra Antonietta Di Dato, all'udienza del 7.11.2023 venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del dott. C. R., ha deciso con sentenza n. 5556/2024 del 10/10/2022 dep. il 23/02/2024, così provvedendo:

“Dichiara l'esclusiva responsabilità del Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t., nella determinazione dell'incidente per cui è causa e per l'effetto condanna il suddetto Comune di Ercolano, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore di A. G., a titolo di risarcimento delle lesioni riportate, della somma di Euro 3.021,38, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Condanna il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore di A. G., delle spese di lite, liquidate, secondo i parametri del DM 55/2014, così determinati: euro 150,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva se dovuta, con attribuzione al difensore, Avv. U. M., antistatario.

Rigetta la domanda di manleva formulata dai Comune di Ercolano nei confronti della Soc. C. P. Omissis Ari. e per l'effetto condanna il Comune di Ercolano al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, Cpa ed iva se dovute, con attribuzione ai difensori, Avv. E. M. ed Avv. R. M., antistatali.”

L'Avvocatura Municipale, sulla scorta delle statuizioni del Giudice di Pace di Napoli, ha quantificato la complessiva somma di € 6.294,39 da liquidarsi con successiva determina così ripartita:

a) Risarcimento in favore della sig.ra A. G.

€3.021,38	Risarcimento
€204,77	Interessi legali
€3.226,15	TOTALE

b) Spese legali in favore dell'Avv.to U. M.

€1.500,00	Diritti e onorari in sentenza
€225,00	Spese generali ex art. 13 L.247/2012
€69,00	Cpa 4 %
€394,68	Iva 22%
€150,00	Spese esenti
€2.338,68	TOTALE

c) Spese legali in favore degli Avv.ti M. e M.

€500,00	Diritti e onorari in sentenza
€75,00	Spese generali ex art. 13 L.247/2012
€23,00	Cpa 4 %
€131,56	Iva 22%
€729,56	TOTALE

La complessiva somma di € 6.294,39 va riconosciuta, quale debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti degli art.194, comma 1, lettera a del Decreto L.gs.vo n.267/2000.

IL DIRIGENTE

VISTA la Circolare n. 3 del 08/03/2023;

VISTA e fatta propria la relazione istruttoria del Dott. Emiliano Di Napoli;

CONSIDERATO che sulla scorta delle statuizioni della Sentenza n. 5556/2024 del 10/10/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 23/02/2024– r.g. n. 7880/2020, e fermo restando ogni valutazione in ordine ai motivi di opportunità per impugnare la sentenza, l'Avvocatura municipale ha quantificato la complessiva somma di € 6.294,39 di cui € 3.068,24 a favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari;

ATTESTATO che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; l'ufficio non è a conoscenza dell'esistenza di rapporti di parentela o di affinità tra amministratori o dipendenti dell'ente e i beneficiari del presente atto e che non è stato possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell' art.194, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo n.267/2000, fermo restando ogni valutazione in ordine ai motivi di opportunità per impugnare la sentenza, la complessiva somma di €3.226,15, in favore della sig.ra A. G. (c.f. OMISSIS);
- 2) Di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell' art.194, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo n.267/2000, fermo restando ogni valutazione in ordine ai motivi di opportunità per impugnare la sentenza, la complessiva somma di €2.338,68, in favore dell' avv. U. M. (c.f. OMISSIS) , dichiaratosi antistatario
- 3) Di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell' art.194, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo n.267/2000, fermo restando ogni valutazione in ordine ai motivi di opportunità per impugnare la sentenza, la complessiva somma di €729,56, in favore dell' Avv. E. M. (c.f. OMISSIS) ed Avv. R. M. (c.f. OMISSIS), dichiaratisi antistatari;
- 4) Di dare atto che sussiste la copertura finanziaria della spesa derivante da quanto qui disposto così come si evince dalla annessa attestazione del Dirigente del Settore Finanziario;
- 5) Di dare mandato al Dirigente dell'Avvocatura perché provveda all' assunzione di ogni e qualsiasi atto connesso e consequenziale con quanto qui disposto;
- 6) Di trasmettere il presente atto alla Procura regionale della Corte dei Conti.